

Sentenza del 24/05/2024 n. 14523 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

A.A., in qualità di erede di C.C., la cui successione mortis causa si era aperta il 25/12/2013, proponeva ricorso avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta di successione dovuta a seguito dell'intervenuta revoca della richiesta di esenzione dal tributo, per aver venduto, prima del quinquennio, le quote di partecipazione nella D.D. Costruzioni Srl facenti parte dell'asse ereditario.

L'Ufficio, di conseguenza, determinava il totale dell'asse ereditario in complessivi Euro 1.821.994,00, applicava la presunzione del 10% su tale valore al netto della franchigia di Euro 1.000.000,00, quantificava la quota ereditaria in Euro 1.904.1993,00, applicava per la parte eccedente la franchigia l'aliquota del 4% liquidando l'imposta di successione in Euro 36.167,74 (oltre interessi per Euro 2.712,57), ed infine irrogava la sanzione di Euro 10.850,22.

L'adita CTP di Matera rigettava il ricorso.

Appellava la contribuente ma il gravame veniva rigettato dalla CTR della Basilicata che confermava la sentenza di primo grado e, dunque, la legittimità -formale e sostanziale - dell'operato dell'Ufficio, osservando che "l'appellante ha chiesto di usufruire dell'esenzione ma poi non ha rispettato la condizione della prosecuzione dell'attività d'impresa per un periodo di cinque anni. Il predetto errore, a prescindere dalla sua fondatezza, è stato emendato con una successiva dichiarazione di successione modificativa, presentata in data 08.03.2017, tuttavia, dopo la notifica dell'avviso qui impugnato (novembre 2016)."

Avverso la sentenza di secondo grado la A.A. propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, e deposita memoria con istanza di rinvio; l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Motivi della decisione Con il primo motivo deduce, ai sensi dell' articolo 360 cod. proc. civ., primo comma, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell' art. 53 , D.Lgs. n. 546 del 1992 , per avere la CTR ritenuto i motivi di appello privi di sufficiente specificità in quanto mera riproposizione delle difese svolte in primo grado.

Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell' articolo 360 cod. proc. civ., primo comma, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell' art. 31 , D.Lgs. 346 del 1990 , per avere la CTR escluso la possibilità di una dichiarazione di successione rettificativa della precedente affetta da evidenti errori perché intervenuta dopo la notifica dell'avviso di liquidazione, nonostante il principio

secondo cui la dichiarazione è sempre emendabile se dalla stessa deriva un assoggettamento a prelievo non conforme, secondo l' art. 53 Cost., a capacità contributiva.

Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell' articolo 360 cod. proc. civ., primo comma, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell' art. 88 (già art. 55) del t.u.i.r. e della L n. 488 del 1992 , per avere la CTR ritenuto i contributi agevolativi in conto impianti quali elementi positivi di reddito, erroneamente appostati tra le riserve anziché tra i ricavi, con conseguente diversa valorizzazione delle quote sociali.

Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell' articolo 360 cod. proc. civ., primo comma, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell' art. 1362 cod. civ., per non avere la CTR rilevato l'erronea appostazione dei versamenti per finanziamento soci tra le riserve anziché tra i debiti delle società SOGEMI e D.D. COSTRUTTORI, atteso che i finanziamenti ricevuti dai soci, da restituire in periodo più o meno lungo, vanno esposti in bilancio tra le passività (debiti) secondo quanto stabilito dal O.I.C. Principio Contabile n. 19, non essendovi stata alcuna delibera assembleare che abbia esplicitato la volontà dei soci di utilizzare i finanziamenti a copertura delle perdite o ad aumento di capitale.

Con il quinto motivo deduce ai sensi dell' articolo 360 cod. proc. civ., primo comma, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell' art. 53 Cost. e del principio generale secondo cui i beni del demanio non possono essere sottoposti ad imposizione, per non avere la CTR considerato che la divisione aveva ad oggetto beni demaniali non alienabili ai privati.

La contribuente ha depositato istanza di rinvio a nuovo ruolo della causa "al fine di permettere il pagamento integrale delle somme dovute", avendo aderito, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016 , alla "rottamazione" delle cartelle di pagamento alla medesima notificate per il recupero dell'imposta di successione de qua e la documentazione prodotta in atti attesta il pagamento delle rate scadute secondo la comunicazione dell'esattore.

Pur non ricorrendo i presupposti per dichiarare l'estinzione "ex lege" del processo di cassazione per il verificarsi della fattispecie prevista dalla legge che regola l'adesione agevolata, tuttavia, la ricorrente ha manifestato la mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio riguardante il prodromico atto impositivo, in quanto la situazione sostanziale resterà regolata dal contenuto dell'atto comunicato dall'esattore a seguito della dichiarazione di avvalimento della procedura di definizione agevolata.

La sopravvenuta carenza d'interesse a coltivare il ricorso per cassazione, che giustifica la pronunzia di inammissibilità (v. Cass. n. 12743/2016 ; Cass. n. 13923/2019 ; Cass. n. 46/2024).

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità.

Non si fa luogo a raddoppio del contributo unificato.

La ratio dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 n. 115 del 2015, come introdotto dall'art. 1, comma 17, I. 24 dicembre 2012, n. 228, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo latamente sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non per quella sopravvenuta, come in caso di

sopravvenuto difetto di interesse (Cass. n. 13636/2015), ovvero in caso di rinuncia al ricorso (Cass. n. 23175/2015).

P.Q.M. La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Documenti citati



Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza